

## Regolamento incarichi e attività esterne per il personale accademico

### Art. 1 – Ambito

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165 d.d. 30/03/2001 e s.m.i., e dell'art. 6 della legge 240 d.d. 30/12/2010 e s.m.i., il presente regolamento disciplina lo svolgimento di incarichi conferiti da soggetti esterni ai docenti e ricercatori della SISSA di Trieste, di seguito Scuola, secondo la seguente ripartizione:

- attività incompatibili
- attività soggette ad autorizzazione
- attività liberamente esercitabili

Ai fini del presente Regolamento con la dizione “docenti” si intendono i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato; i termini maschili si riferiscono a persone di entrambi i generi.

### Art. 2 – Attività incompatibili

1. La posizione di professore e ricercatore a tempo pieno e a tempo definito è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.
2. È fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di “spin off” o di “start up” universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.Lgs n. 297 d.d. 27/07/1999, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo quanto previsto dal “Regolamento per la costituzione e il riconoscimento di società spin-off e start up della SISSA”.
3. Non è consentito svolgere attività che possano arrecare pregiudizio all'espletamento dell'attività istituzionale di didattica, di ricerca e gestionale o al prestigio e all'immagine della Scuola o che possano determinare una situazione concorrenziale o di conflitto di interessi, anche potenziale, con la Scuola.
4. Non sono consentite le attività che comportino l'utilizzo di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della Scuola.
5. L'esercizio di attività libero-professionale e lo svolgimento di incarichi di lavoro di tipo subordinato sono incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 del presente Regolamento.

### Art. 3 – Attività soggette ad autorizzazione del Direttore della Scuola

1. I docenti a tempo pieno possono svolgere le seguenti attività e incarichi:
  - a) attività e incarichi per funzioni didattiche e di ricerca, per compiti istituzionali e gestionali, senza vincolo di subordinazione, presso enti

pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con la Scuola, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dalla Scuola

b) incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con la Scuola e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dalla Scuola.

## **Art. 4 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione**

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Direttore e per conoscenza al Coordinatore di Area almeno dieci giorni lavorativi precedenti alla decorrenza dell'attività esterna, mediante compilazione ed inoltro di apposito modulo di richiesta allegato al presente regolamento, che deve contenere:
  - a. il soggetto committente
  - b. l'oggetto dell'attività esterna e la modalità di svolgimento (luogo, durata, impegno previsto)
  - c. l'ammontare previsto o presunto del compenso
  - d. la descrizione dell'incarico e la natura dell'attività (subordinata – non subordinata)
  - e. la dichiarazione che l'incarico non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei compiti istituzionali anche tenuto conto di eventuali incarichi precedentemente autorizzati e ancora in essere, e non comporta l'utilizzo di apparecchiature, risorse e strumenti della Scuola
  - f. la dichiarazione che l'incarico non comporta cause di incompatibilità di cui all'art. 2 con le attività svolte presso la Scuola
  - g. l'impegno a notificare alla Scuola l'eventuale compenso percepito entro quindici giorni dalla riscossione.
2. Nel rilascio dell'autorizzazione devono essere valutate le cause di incompatibilità di cui all'art. 2, anche considerando gli altri eventuali incarichi svolti o in svolgimento da parte del richiedente, che l'incarico non sia prevalente rispetto all'attività istituzionale del richiedente, e non sia di pregiudizio all'adempimento di ogni altro dovere istituzionale, e in particolare che:
  - possa contribuire a creare o a rafforzare rapporti di interesse della Scuola
  - non dia luogo a situazioni che, favorendo il committente, comportino svantaggio economico per la Scuola
  - non pregiudichi la partecipazione agli Organi Accademici.

3. Le richieste sono valutate dal Direttore che potrà richiedere il parere dell'Area di afferenza del docente. Il diniego dovrà essere motivato. Il Direttore comunicherà al Senato Accademico le autorizzazioni e i dinieghi.

## **Art. 5 – Attività liberamente esercitabili**

1. I docenti a tempo pieno possono svolgere liberamente le seguenti attività, anche con retribuzione, o rimborso spese, senza necessità di autorizzazione e di comunicazione preventiva:
  - a. attività di valutazione e di referaggio
  - b. lezioni e seminari di carattere occasionale (si intendono occasionali di norma gli incarichi fino ad un massimo di 16 ore di impegno frontale)
  - c. partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso, a valutazioni comparative, a sessioni di laurea, a valutazioni di progetti su bandi competitivi, indetti da atenei e da istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali
  - d. organizzazione di conferenze o convegni
  - e. attività di collaborazione scientifica e di consulenza
  - f. attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale
  - g. attività pubblicistiche ed editoriali
  - h. incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo
  - i. altre attività assimilabili alle precedenti

## **Art. 6 – Docenti a tempo definito**

1. I docenti a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto alla Scuola.
2. I docenti a tempo definito possono svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Direttore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nella Scuola. Le citate attività non devono comportare situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con la Scuola.
3. La procedura di autorizzazione per le attività di cui al comma 2 è definita dall'art. 4 del presente Regolamento.

## **Art. 7 – Obblighi di comunicazione e trasparenza**

1. I docenti devono notificare alla Scuola i compensi percepiti entro quindici giorni dalla riscossione.
2. I soggetti pubblici e privati che erogano compensi ai docenti hanno l'obbligo di darne comunicazione alla Scuola nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. La Scuola darà comunicazione degli incarichi e dei compensi al Dipartimento della Funzione Pubblica con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti
4. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza amministrativa la SISSA aggiorna la sezione del proprio sito web relativamente agli incarichi e compensi.

## **Art. 8 – Norme generali e finali**

1. Qualora un docente svolga un'attività esterna in assenza di autorizzazione direttoriale, laddove prevista, il Direttore potrà disporre una valutazione negativa ai fini della definizione degli scatti stipendiali
2. Sulle richieste di autorizzazione formulate dal Direttore si esprime il Senato Accademico.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia
4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il "Regolamento recante modalità di comunicazione ed autorizzazione allo svolgimento di attività esterne per il personale accademico" emanato con D.D. n. 224/2011 dd 19/07/2011.